



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2008

Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti episodi hanno diffuso nell'opinione pubblica un allarme sempre più vivo per reati contro il patrimonio, consistenti per lo più in furti in abitazioni ed in furti con destrezza tipo borseggio, commessi da minori non imputabili, cioè minori degli anni quattordici (articolo 97 del codice penale). Il problema si è acuito, come è noto, con l'allargamento dell'Unione europea a Paesi nei quali è particolarmente diffusa la presenza di popolazioni tradizionalmente nomadi. Una reale soluzione del problema non può prescindere da adeguati e complessi accordi internazionali, in particolare per quanto concerne la tutela dei minori, la loro educazione, crescita intellettuale e morale ed il loro inserimento nella società; tuttavia, seppure come approccio parziale, appare utile il perfezionamento del sistema sanzionatorio penale e civile a carico degli adulti che approfittano dei minori non imputabili per porre in essere in concorso con loro reati contro il patrimonio o che, comunque, pongono in essere le condizioni per cui sbocco naturale di questi minori non sono attività educative o ludiche proprie della loro età, ma perpetrazione di reati, forse nemmeno percepiti come tali. Il codice penale prevede già una norma, l'articolo 111, modificata e successivamente integrata con l'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 203, e con l'articolo 7 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, per la quale chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile ovvero non punibile risponde del reato da questa commesso, con previsione di aumento di pena se chi ha determinato a commettere il reato ne è il ge-

nitore esercente la patria potestà. La norma si è rivelata, tuttavia, di difficile applicazione sia per la difficoltà di dimostrare che il minore non imputabile è stato indotto da altri a commettere il reato sia per la difficoltà, per quanto concerne l'aggravamento di pena, di dimostrare l'esistenza e la qualità dei rapporti di filiazione per carenza di idonei e non falsificati documenti dei soggetti interessati. Necessita quindi ritrovare nell'ordinamento giuridico principi che possano senza contraddire alla coerenza e logicità intrinseca che il sistema ordinamentale deve possedere essere applicati ed estesi al problema del quale questa proposta intende contribuire alla soluzione.

Il principio si ritrova nell'articolo 2048 del codice civile, della cui legittimità nessuno ha dubitato, per il quale il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi; gli stessi sono liberati da responsabilità soltanto se provano di aver potuto impedire il fatto. Pressoché identico è l'articolo 2047 del codice civile, riferentesi al danno cagionato dall'incapace diverso dal minore.

All'obiezione che trattasi di principio civilistico e non penalistico si può, a questo punto, osservare che, non ostante il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'articolo 27 della Costituzione, nessuno ha mai dubitato della legittimità delle norme sulle *actiones liberae in causa*, cioè delle norme di cui agli articoli 92 e 93 del codice penale, per non parlare della norma di cui all'articolo 87 del codice penale.

Le stesse sono espressione del principio per il quale chi anche solo colposamente si mette nelle condizioni di commettere un reato, diminuendo colposamente la propria

capacità di intendere e di volere, ne risponde comunque ed anzi, se l'ubriachezza o l'assunzione di sostanze stupefacenti era preordinata a commettere un reato, ne consegue un aggravamento di pena. La previsione che colui che non impartisce al minore un'adeguata educazione ed in particolare non provvede all'adempimento dell'obbligo scolastico risponda dei reati da questi commessi costituisce esplicazione di questo principio.

Orbene, questi principi possono estendersi alla fattispecie di cui si propone la disciplina mediante:

- la previsione dell'imputabilità ai genitori dei reati commessi dai minori non imputabili, salvo la prova liberatoria da darsi dai genitori dell'aver impartito agli stessi una adeguata educazione e del regolare assolvimento da parte dei minori dell'obbligo scolastico;

- la previsione dell'equiparazione ai genitori non solo del tutore, ma anche dei soggetti che di fatto esercitano sul minore un potere ed un controllo di fatto analogo a quelli derivanti dall'esercizio della potestà

parentale (ad esempio quello del capo o dei capi delle tribù nomadi);

- l'estensione a questi soggetti anche della responsabilità civile, eliminandosi per tutti il requisito della convivenza.

Nell'ambito penalistico si propone inoltre la conversione della contravvenzione di cui all'articolo 731 del codice penale attualmente punita con sanzione bagatellare di inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori in delitto contro l'assistenza familiare, adeguatamente punito, da numerarsi quale articolo 574-bis.

Si tratta, onorevoli Senatori, di una revisione di norme, inserita nel sistema, non certo risolutiva di ampia e complessa problematica, ma che mira a dare un contributo significativo alla riduzione della criminalità minorile perpetrata attraverso l'utilizzazione e lo sfruttamento dei minori e, conseguentemente, mira a porre in essere alcune condizioni migliorative delle condizioni di vita degli stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 111 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 111. - (*Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile*). - Se chi ha determinato altri a commettere un reato ne è il genitore esercente la potestà o il tutore o il soggetto o i soggetti che di fatto esercitano sul minore un potere ed un controllo di fatto analogo a quelli derivanti dall'esercizio della potestà parentale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi; la determinazione a commettere il reato è presunta per il solo fatto che il reato sia stato commesso, salvo la prova liberatoria da darsi dai genitori, dal tutore o dagli altri soggetti di cui al presente articolo dell'aver impartito al minore una adeguata educazione e del regolare assolvimento da parte del minore dell'obbligo scolastico».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 574 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 574-bis. - (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori*). - I genitori esercenti la potestà parentale, il tutore, i soggetti che di fatto esercitano sul minore un potere ed un controllo di fatto analogo a quelli derivanti dall'esercizio della potestà parentale ed in genere chiunque ne sia incaricato della vigilanza o abbia di fatto la vigilanza sullo stesso omette impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria

secondo la legge italiana è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L'adempimento dell'obbligo scolastico è certificato dalla competente autorità amministrativa».

2. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 2048 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«I genitori, il tutore ed i soggetti che di fatto esercitano sul minore un potere ed un controllo di fatto analogo a quelli derivanti dall'esercizio della potestà parentale sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela o dei minori di fatto soggetti al loro controllo»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le persone indicate dal secondo comma sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Le persone indicate dal primo comma sono liberate da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto ed inoltre di aver impartito al minore una adeguata educazione e il regolare assolvimento da parte del minore dell'obbligo scolastico».

